



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO

BOZZA  
2/11/2015

p.c. al sig. Procuratore Generale c/o Corte di appello di FIRENZE

Al Sig. Questore di AREZZO

Al sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di AREZZO

Al Sig. Comandante provinciale Corpo Forestale dello Stato di AREZZO

Al sig. comandante Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri FIRENZE

Al Sig. Direttore Dipartimento ARPAT AREZZO

**LINEE GIUDA IN MATERIA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE  
CONTRAVVENZIONI IN CAMPO AMBIENTALE EX ARTT. 318 BIS E  
SEGUENTI D.LGS 152/2006**

Come è noto, l'ambito di applicazione della nuova disciplina riguarda esclusivamente i reati contravvenzionali previsti dal D. Lgs. 152/2006.

Poichè l'art. 318 quater prevede per il contravventore che intenda avvalersi della procedura, il pagamento di una somma “*pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione*”, deve concludersi che la nuova normativa escluda dal proprio ambito di applicazione le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.

Il presupposto normativo per accedere a tale procedura è costituito dal fatto che la contravvenzione rilevata non abbia cagionato “*danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*” (art. 318 bis): occorre subito premettere che tale fondamentale valutazione deve essere effettuata dalla PG operante, la quale dovrà peraltro darne conto in modo puntuale nella informativa di reato.

Questo non significa naturalmente che in casi particolari non sia possibile (ed anzi auspicabile) una interlocuzione con il PM (direttamente o per tramite del Gruppo CFS costituito presso la Procura), ma la valutazione finale rimane comunque di competenza della PG.

Come linee di indirizzo generale, si ritiene comunque che tali caratteristiche (*assenza di danno o pericolo concreto per l'ambiente*) possano senz'altro ravvisarsi in quelle contravvenzioni la cui condotta si sostanzia in una assenza -originaria o sopravvenuta- di autorizzazioni od analoghi provvedimenti abilitativi (ad es. il trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione) ovvero in violazioni di tipo "formale" quali ad es. la violazione dell'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati relativi alle emissioni.

Anche in condotte che non consistono in violazioni di tipo formale possono però ravvisarsi i requisiti richiesti di assenza di danno o pericolo per l'ambiente: si pensi ad esempio ad un abbandono o deposito incontrollato di rifiuti inerti rispetto ai quali non si riscontri all'evidenza un rischio di inquinamento di una matrice ambientale.

Quando invece la sanzione penale consegue al superamento di parametri o valori limite stabiliti per legge (come nel caso del superamento dei limiti nelle immissioni in atmosfera o nei corpi idrici), la valutazione va effettuata con molto rigore, potendosi ritenere in tali casi che il pericolo per l'ambiente sia presunto dal legislatore.

Senz'altro si versa in tali ipotesi allorquando la pericolosità della condotta costituisce parte integrante della fattispecie penale (es. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose): in tali casi la valutazione di rischio per l'ambiente è direttamente effettuata dal legislatore e non suscettibile di essere diversamente apprezzata dall'operatore.

Quanto alle **prescrizioni**, esse sono impartite dalla P.G. "*..allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata..*", cioè allo scopo di eliminare le conseguenze dell'attività illecita e la possibilità che esse abbiano a ripetersi.

Naturalmente occorrerà valutare la situazione concreta caso per caso, ma in linea generale può ritenersi che dette prescrizioni possono avere ad oggetto sia la "eliminazione" della situazione prodottasi (rimozione rifiuti, obbligo di munirsi della autorizzazione mancante), sia la adozione di accorgimenti, cautele, modelli organizzativi aziendali ritenuti idonei ad impedire in futuro la commissione di reati contravvenzionali analoghi.

La prescrizione deve essere **asseverata** "*dall'ente specializzato competente nella materia trattata*": tale ente non può che identificarsi nell' ARPA e nelle sue articolazioni territoriali, posto che il legislatore sembra avere inteso diversificare l'attività volta ad impartire le prescrizioni (affidata appunto alla PG) da quella di asseverazione delle stesse.

Stando al tenore letterale delle disposizioni esaminate, l'asseverazione deve sempre accompagnare le prescrizioni.

La normativa stabilisce inoltre che resta fermo l'obbligo per l'organo accertatore di **riferire al PM la notizia di reato**: tale trasmissione peraltro è opportuno che avvenga unitamente alle prescrizioni asseverate -e dunque subito dopo essere state impartite- onde dar modo al PM di avere la chiara cognizione che trattasi di procedimento oggetto di sospensione e provvedere ai conseguenti adempimenti.

A tal fine si provvederà a concentrare tali procedimenti penali presso il Gruppo di lavoro CFS istituito presso questa Procura della Repubblica, cui saranno comunicate, da parte della PG operante, l'adempimento delle prescrizioni ed il pagamento della somma stabilita ad opera del contravventore. Il fascicolo processuale completato di tutti questi adempimenti sarà quindi sottoposto al PM per i provvedimenti conclusivi.

Si rammenta che il pagamento della somma pari al quarto del massimo dell'ammenda deve avvenire "in via amministrativa"; dunque le modalità con cui il contravventore potrà provvedervi esulano dalle indicazioni che possono essere date da questo Ufficio.

La nuova disciplina inoltre prevede espressamente la possibilità, anche in relazione a tali ipotesi, di procedere alla assunzione di atti urgenti e tra questi cita espressamente il **sequestro preventivo** ex artt. 321 e ss. Cpp. Seppure in linea teorica si può senz'altro consentire con tale possibilità, occorre però sempre considerare come detta forma di sequestro di regola richiede il presupposto della rischio di protrarre od aggravare le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati, e tale situazione potrebbe non sempre essere coerente con i presupposti già esaminati che richiedono l'assenza di un danno o di un pericolo concreto ed attuale per l'ambiente.

Arezzo il 30 ottobre 2015

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Roberto Rossi

